

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 settembre 2014, n. 8-10/Leg

**Regolamento recante modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg. concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria"**

(b.u. 23 settembre 2014, n. 38)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige";
- visto il comma 2 bis dell'art.10 della L.P. n.7/2008, introdotto dall'art. 4 della L.P. n.6/2013, che prevede vengano definiti con regolamento i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 di data 4 settembre 2014 con cui è stata approvata la modificazione del regolamento in materia funeraria;

e m a n a

il seguente regolamento:

### Art. 1

*Modificazione del Titolo del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.*

1. Il titolo del d.P.P. n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria e dell'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, concernente la definizione dei requisiti tecnico costruttivi dei loculi".

### Art. 2

*Modificazione dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.*

1. Nell'articolo 1 del d.P.P n. 5 del 2008, dopo le parole: "della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n.7".

### Art. 3

*Modificazione dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del d.P.P. n.5 del 2008 è inserito il seguente:

"1 bis. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio. Il nulla osta consente anche il trasporto verso un comune diverso da quello di decesso, quando quest'ultimo non dispone del deposito di osservazione. In questo caso la salma è trasportata al comune che dispone del deposito, consorziato o convenzionato con il comune di decesso per tale servizio. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei. Durante il trasporto la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica."

#### Art. 4

*Modificazione dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.*

1. Dopo l'articolo 7 del d.P.P. n. 5 del 2008 è inserito il seguente:

"Articolo 7 bis

*Requisiti tecnico costruttivi dei loculi areati*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n.7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), i requisiti tecnico costruttivi dei loculi aerati sono definiti dall'Allegato A a questo regolamento (di seguito denominato: Allegato A).

2. I requisiti individuati dall'Allegato A si applicano ai loculi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Resta ferma la possibilità di adattare i loculi già realizzati alla medesima data ai requisiti previsti dall'Allegato A."

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALS - IR

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

#### Allegato A

*Requisiti tecnici costruttivi dei loculi areati*

1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi dei cadaveri.
2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppo di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del

sistema depurativo.

5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo.
6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazione dei liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse e mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguata di materiale assorbente, a base batterico-enzimatico, biodegradabile.
7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuale percolazione dei liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
8. Il loculo è da realizzarsi con materiali e soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.